



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 192 - 13 AGOSTO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/299 del 11.07.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Piana dell’Olmo”, nel Comune di Lanciano (CH). Richiedente: F.lli COTELLESA S.r.l. Autorizzazione al rinnovo dell’attività di coltivazione e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/308 del 22.07.2025

A.U. n. 253. ITALGEN S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi”, potenza 5.752,63 kWp, nel comune di Notaresco in via Silvetta snc e opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Castellalto e Cellino Attanasio. Cod. rintracciabilità 382878254. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.

Determinazione n. DPC025/309 del 22.07.2025

A.R.E. n. 043. TOP SOLAR 2 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

Determinazione n. DPC025/310 del 22.07.2025

A.R.E. n. 046. TOP SOLAR 2 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

Determinazione n. DPC025/312 del 22.07.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Pianura Vomano” nel Comune di Morro D’oro (TE) Ditta esercente: D.I.S. Project S.r.l. Conclusione dell’attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/313 del 22.07.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Progetto di ripristino ambientale di una cava abbandonata sita in Località “Macchiola”, nel Comune di Barete (AQ). Ditta richiedente: CPN S.r.l. Autorizzazione al recupero ambientale

Determinazione n. DPC025/325 del 04.08.2025

A.U. n. 255. Società Gasdotti Italia S.p.A.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. comprensiva di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Piana dell'Olmo", nel Comune di Lanciano (CH).

Richiedente: F.Ili COTELLESSA S.r.l.

Autorizzazione al rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

RICHIAMATE la Determina dirigenziale n. DI8/44 del 07/07/2014 e la successiva Determina di proroga n. DPC023/53 del 09/10/2018 (avente validità fino al 07/07/2020), con cui la Regione Abruzzo ha autorizzato la Ditta F.Ili Cotellessa S.r.l., con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), P.IVA 02206850689, all'apertura della cava sita in Località "Piana dell'Olmo", nel Comune di Lanciano (CH), individuata catastalmente alle Particelle nn. 4121-4123-126 del Foglio di mappa n.51;

ACQUISITA agli atti regionali con prot. n. 486114/24 in data 12/12/2024 la nota PEC della Ditta esercente F.Ili Cotellessa S.r.l (in seguito: Ditta) - P.IVA 02206850689, con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), contenente l'istanza per il rinnovo della coltivazione della cava di cui alla richiamata ultima Autorizzazione n. DPC023/53 del 09/10/2018;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta sul mancato rispetto del cronoprogramma, da ricondurre *"alla particolare congiuntura economica dell'edilizia, la quale ha penalizzato i lavori di coltivazione e la durata autorizzata, ancorché prorogata, non è stata sufficiente per completare il progetto di coltivazione e ripristino ambientale."*;

PRESO ATTO, altresì:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 25/02/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.2903/25 del 27/02/2025, dal quale non sono emersi elementi ostativi al rinnovo dell'attività estrattiva;

- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. n. 153606/25 dell'11/04/2025 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 27/06/2025, acquisito agli atti regionali con prot. n. 270329/25 e trasmesso agli Enti partecipanti alla CdS;

VERIFICATO che:

- per l'area di cava in oggetto, la Ditta possiede il titolo giuridico sulla disponibilità dell'area di cava, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 11, comma 3;
- la Ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" – presso la Prefettura della Provincia di Chieti;

TENUTO CONTO che prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare originale del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato di Euro 83.000,00, stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza"*;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale alla coltivazione dell'area di cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare alla Ditta F.Ili Cotellessa S.r.l., con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), P.IVA 02206850689, il rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava in Località "Piana dell'Olmo" nel Comune di Lanciano (CH), individuata al Catasto al Foglio 51, Particelle 4121-4123-126 nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni due (2) dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- il termine massimo per la ripresa dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 3.500 mc per l'intera durata dell'attività, per una produzione media annua di circa 1.750 mc;

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 la seguente documentazione:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia in originale del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato di Euro 83.000,00, stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di *“messa in esercizio dell'impianto”* di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga”*;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *“Denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione da cui risulti la tempistica entro la quale la Ditta provvede/ha provveduto a:
 - ✓ collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno;
 - ✓ perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - ✓ sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;

- attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede di CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.
- comunicare il passaggio al Lotto successivo, che potrà avvenire solo previa verifica in situ da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune di Lanciano;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto approvato;
- garantire il ripristino ambientale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico, precedentemente asportato e accantonato all'interno dell'area di cava, messo in opera secondo le indicazioni progettuali;
- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 2

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Art. 3

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Lanciano (CH);
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
 - all'ARPA Abruzzo;
 - alla Ditta richiedente;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 253. ITALGEN S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi”, potenza 5.752,63 kWp, nel comune di Notaresco in via Silvetta snc e opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Castellalto e Cellino Attanasio. Cod. rintracciabilità 382878254. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.

Proponente: ITALGEN S.p.a.

P.IVA/C.F.: 02605580162 - 09438800154

Sede legale: Via Kennedy n. 37, Villa di Serio (BG) 24020

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Notaresco (TE), Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra ad inseguitori monoassiali, denominato “ex Cava Tiberi”, di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione (elettrodotto interrato e aereo) ricadenti anche nei Comuni di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE) (cod. rintracciabilità 382878254) foglio 34, particelle 32, 57, 63, 66, 69, 74, 75, 76, 82, 84, 136, 137, 138, 139, 140, 176, 177, 218, 327, 586, 588, 589, 590 – foglio 36, particelle 34, 36, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 93, 94, 95, 121, 124, 139, 157, 218, 274, 300, 301 (Comune di Notaresco) – foglio 33, particelle 158, 179, 219, 225, 318, 509, 510, 860, 861, 1741 (Comune di Castellalto) – foglio 3, particelle 2, 3, 78 e 111 (Comune di Cellino Attanasio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione DPC025/259 del 20/06/2025 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica n. 253 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in favore di ITALGEN S.r.l. per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi” nel comune di Notaresco e relative opere di connessione anche nei comuni di Castellalto e Cellino Attanasio, dalle



caratteristiche descritte in oggetto;

RICHIAMATI i passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001, artt. 11 e 16, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse riportati di seguito:

- questo Servizio ha provveduto alla redazione dell'avviso pubblico avvio del procedimento per l'approvazione del progetto con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse, nel quale sono state indicate le particelle catastali interessate dal tracciato delle opere connesse, prot. n. 0140428/25 del 3/4/2025;
- l'avviso è stato pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo e trasmesso al proponente per la pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati e sui giornali, con nota prot. n. 0140454/25 del 3/4/2025;
- su richiesta del proponente si è proceduto a rettifica dell'avviso, prot. n. 0145254/25 dell'8/4/2025, che è stato trasmesso al proponente con nota prot. n. 0145267/25 dell'8/4/2025;
- il proponente, con nota del 30/4/2025, agli atti con prot. n. 0179428/25, ha trasmesso:
 1. le relate di pubblicazione del suddetto avviso sul quotidiano nazionale "Avvenire" del 16/4/2025 e quello locale "Il Centro" del 16/4/2025;
 2. la relata di pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio del Comune di Notaresco (pubbl. n. 313/2025 dal 9/4/2025 al 29/4/2025);
 3. la relata di pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio del Comune di Castellato (pubbl. n. 547/2025 dal 9/4/2025 al 29/4/2025);
 4. la relata di pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio del Comune di Cellino Attanasio (pubbl. n. 195/2025 dal 14/4/2025 al 3/5/2025);

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere connesse ai sensi del D.P.R. 327/2001, decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che a conclusione del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, con la richiamata DPC025/259 del 20/6/2025 si è acclarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'intervento senza individuare il soggetto delegato alla funzione di soggetto competente ai fini espropriativi;

VISTA la nota della Società ITALGEN S.p.A. del 04/07/2025, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo n. 0282781/25 del 7/7/2025, con la quale il titolare della A.U. n. 253 ha richiesto di indicare l'ente al quale sono conferite le funzioni espropriative;

CONSIDERATO che la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dall' art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;



a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ..."

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili e la prevalenza delle opere di connessione a rete sono ricomprese nel territorio del comune di Notaresco e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Notaresco, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Notaresco, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 253 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società ITALGEN S.p.A., al Comune di Notaresco, in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative, e ai Comuni di Castellalto e Cellino Attanasio interessati dal tracciato delle opere connesse;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 043 AGGIORNAMENTO

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 043. TOP SOLAR 2 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: TOP SOLAR 2 S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02468920448

Sede legale: Via Italo Svevo n. 67, Porto San Giorgio (FM)

Sede impianto: Comune di San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione elettrodotto interrato di media tensione 20 kV, della lunghezza complessiva di 2,8 km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 240385539 E-Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "Montenero Industriale 1" di potenza di picco pari a 5.340,20 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Masseria Zinni/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17680 del 27/12/2022.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali di questo Servizio:

- DPC025/262 del 16/08/2023, di concessione dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 43 (A.R.E. n. 043) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 nei confronti di Top Solar 2 S.r.l. per le opere di connessione rif. TICA codice n. 240385539 meglio descritti in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.;
- DPC025/270 del 18/07/2024 di proroga al 16/08/2025 del termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 043;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata da TOP SOLAR 2 S.r.l. il 17/7/2025, agli atti con prot. n. 0300262/25 del 17/7/2025, con cui il titolare richiede ulteriore proroga di 12 mesi del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo decorrenti a partire dal giorno 16/08/2025;
- delle motivazioni a supporto della richiesta, in particolare del fatto che la procedura abilitativa semplificata per l'impianto fotovoltaico "Montenero industriale 1" presso il Comune di Montenero di Bisaccia non è ancora conclusa, essendo in corso conferenza dei servizi indetta dal Comune stesso, e pertanto il titolare dell'A.R.E. n. 043 è nell'impossibilità di dare inizio ai lavori dell'elettrodotto, che costituisce il tratto terminale dell'opera di connessione dell'impianto "Montenero industriale 1" non avendo certezza di conclusione del procedimento di PAS per l'impianto;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art.4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 043 rilasciata con determinazione DPC025/262 del 16/08/2023 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato



1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 043 rilasciata con determinazione n. DPC025/262 del 16/08/2023 è prorogato al 16/08/2026.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 043 rilasciata con determinazione n. DPC025/262 del 16/08/2023.

Il presente provvedimento è notificato al titolare, al Sindaco del Comune di San Salvo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 046
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 046. TOP SOLAR 2 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: TOP SOLAR 2 S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02468920448

Sede legale: Via Italo Svevo n. 67, Porto San Giorgio (FM)

Sede impianto: Comune di San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato di media tensione 20 kV, della lunghezza complessiva di 2,6 km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 269773525 e-Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "MONTENERO 3" di potenza di picco pari a 5.934,50 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Bonifica/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17875 del 30/12/2022.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali di questo Servizio:

- DPC025/303 del 29/09/2023, di concessione dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 43 (A.R.E. n. 046) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 nei confronti di Top Solar 2 S.r.l. per le opere di connessione rif. TICA codice n. 269773525 meglio descritti in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.;
- DPC025/272 del 18/07/2024 di proroga al 29/09/2025 del termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 046;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata da TOP SOLAR 2 S.r.l. il 17/7/2025, acquisita agli atti con prot. n. 0300258/25 del 17/7/2025, con cui il titolare richiede una ulteriore proroga di 12 mesi del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo decorrenti a partire dal giorno 29/09/2025;
- delle motivazioni a supporto della richiesta, in particolare del fatto che la procedura abilitativa semplificata per l'impianto "Montenero 3" presso il Comune di Montenero di Bisaccia non è ancora conclusa, essendo in corso conferenza dei servizi indetta dal Comune stesso, e pertanto il titolare dell'A.R.E. n. 046 è nell'impossibilità di dare inizio ai lavori dell'elettrodotto, che costituisce il tratto terminale dell'opera di connessione dell'impianto "Montenero 3" non avendo certezza di conclusione del procedimento di PAS per l'impianto;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art.4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 046 rilasciata con determinazione DPC025/303 del 29/09/2023 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato



1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 046 rilasciata con determinazione n. DPC025/303 del 29/09/2023 è prorogato al 29/09/2026.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 046 rilasciata con determinazione n. DPC025/303 del 29/09/2023.

Il presente provvedimento è notificato al titolare, al Sindaco del Comune di San Salvo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Pianura Vomano" nel Comune di Morro D'oro (TE)
Ditta esercente: D.I.S. Project S.r.l.

Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale DPC025/95 del 05/03/2019 è stata autorizzata alla ditta D.I.S. Project S.r.l. con sede legale in Roseto (TE) via Grecia snc - P.IVA 01497580678, la coltivazione di una cava di ghiaia nel Comune di Morro D' Oro (TE) in Località "Pianura Vomano", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29 Particelle n. 68;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale il 16/06/2025 con n. 249612 ed integrata il 20/06/2025 con nota Prot. n. 257924;

ESAMINATO, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- la dichiarazione del Direttore dei lavori allegata all'istanza di chiusura con la quale dichiara:
- che i lavori di scavo sono stati effettuati rispettando gli elaborati progettuali e le norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il materiale utilizzato per il ritombamento della cava, è conforme a quanto sancito dall'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- la dichiarazione del proprietario dei terreni allegata all'istanza con la quale dichiara che i lavori di coltivazione sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, accettando la restituzione dei terreni nello stato di fatto in cui si trovano, senza riserva alcuna;

CONSIDERATO l'esito del sopralluogo ispettivo effettuato nell'area di cava in data 10/07/2025 da rappresentanti di questo Servizio a seguito del quale si è evidenziato che:

- la conformazione dell'area di cava è morfologicamente coerente con quella prevista dal progetto;
- la documentazione amministrativa inerente l'avvenuto utilizzo delle "Terre e rocce da scavo" di cui al DPR 120/2017 s.m.i. è detenuta e depositata presso la stessa Ditta esercente;
- non si riscontrano motivi ostativi al proseguimento dell'iter istruttorio per la chiusura della cava e lo svincolo della polizza;

VERIFICATO pertanto, la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con polizza fideiussoria Serie IW n.000153 per un importo di Euro 150.000,00 stipulata dalla Ditta esercente in data 08/04/2021 con la Compagnia assicuratrice ABC Asigurari Reasigurari S.A. a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Pianura Vomano" nel Comune di Morro D' ORO (TE) autorizzata alla Ditta D.I.S. Project S.r.l. con sede legale in Roseto (Te) via Grecia snc - P.IVA 001497580678, identificata catastalmente al Foglio di mappa n.29 Particella n. 68, autorizzata con Determinazione Dirigenziale DPC025/95 del 05/03/2019, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta DIS Project S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la polizza fideiussoria Serie IW n. 000153 per un importo di Euro 150.000,00, stipulata in data 08/04/2021 con la Compagnia assicuratrice ABC Asigurari Reasigurari S.A.;
- C. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di Morro D' Oro (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo Zizzi

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Progetto di ripristino ambientale di una cava abbandonata sita in Località “Macchiola”, nel Comune di Barete (AQ).
Ditta richiedente: CPN S.r.l.
Autorizzazione al recupero ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;
- D.G.R. n. 479/2010 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19/12/2007, n. 45 s.m.i.”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 15/05/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 16/05/2024 al prot. n. 0200883/24, con cui la Ditta CPN S.r.l. – P.IVA 02147980664, con sede legale in L’Aquila (AQ), Via Rocca Di Corno n. 49, ha richiesto l’autorizzazione al ripristino ambientale della cava sita in Località “Macchiola” nel Comune di Barete (AQ), ricadente sulle Particelle Catastali nn. 19-23-72-133-143-176-177-178-502-504-506-508-510-512-514-516-518-520-522-524 del Foglio di mappa n.24, di cui la medesima Ditta possiede la piena disponibilità;

EVIDENZIATO che, le Particelle catastali nn. 514, 516, 518 del Foglio 24, pur non risultando essere tra quelle oggetto della passata autorizzazione alla coltivazione di cava, risultano ricomprese nel progetto di ripristino ambientale presentato dalla Ditta CPN Srl per una più confacente sistemazione ambientale dell’area;

PREMESSO che:

- la coltivazione della cava in esame, comprensiva del suo ripristino ambientale, era stata precedentemente assentita alla Ditta Di Paola Giuliano & C. Snc mediante contratto di

concessione n.239 rilasciato dal Comune di Barete in data 04/02/2010 (rif.to parere favorevole prot.15698/AE del 25/10/2007 dell'Ufficio regionale Cave e Torbiere);

- il competente Servizio regionale, con nota prot. n.210298 del 23/08/2013, a seguito di istanza del 21/02/2013 di rinnovo e di successivo subentro del 02/05/2013, ha trasmesso al Comune di Barete la documentazione per l'emanazione del relativo provvedimento di rinnovo e subingresso della cava in oggetto in favore della Ditta Centro Recupero D'Abruzzo Srl;
- non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'avvenuto rilascio del provvedimento comunale di rinnovo e contestuale volturazione in favore della Ditta subentrante;
- non risulta, inoltre, che né la Ditta cedente, né la Ditta subentrante abbiano ottemperato al ripristino ambientale dell'area di cava;
- il citato provvedimento comunale, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 54/1983 s.m.i., ha cessato la sua efficacia per scadenza del termine, non essendo pervenuta alcuna istanza di ulteriore proroga per la coltivazione della cava;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 18/02/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.2198/25 del 19/02/2025, con cui è stata accertata la corrispondenza con quanto descritto nella documentazione depositata agli atti della Regione in riferimento allo stato di abbandono dei luoghi, e non sono emersi elementi ostativi al proseguimento dell'istruttoria tecnica inerente il progetto di ripristino ambientale proposto;
- della piena disponibilità dei luoghi di cui al progetto depositato dalla Ditta;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 78865/25 del 27/02/2025 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 05/06/2025 al prot. n. 235702/25;

PRESO ATTO, pertanto, che le attività estrattive risultano interrotte nella fase iniziale di ripristino ambientale, configurando di fatto il permanere di una situazione di abbandono dell'area di cava, cui si rende necessario restituire un decoro ambientale e paesaggistico;

RICHIAMATO, a tal proposito, il Giudizio n. 4198 del 28/03/2024 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, all'esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa all'intervento proposto e riportato in oggetto;

VISTI i pareri acquisiti in sede di CdS, tra cui il Nulla Osta per il Vincolo idrogeologico, la conformità urbanistica e l'autorizzazione sull'impatto acustico rilasciati dall'Amministrazione comunale di Barete;

VERIFICATA la richiesta di iscrizione del 05/12/2024 della Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ("White List") presso la Prefettura della Provincia di L'Aquila;

CONSIDERATO quanto segue sulle operazioni di ripristino:

- la potenzialità annua riferita all'operazione di recupero rifiuti R10, sarà pari a 44.000 t/anno per un quantitativo totale di 220.000 t di rifiuto non pericoloso Codice CER 170504 – terre e rocce da scavo conferito nei 5 anni, così come riportato nel Giudizio CCR-VIA n. 4198 del 28/03/2024;

- l'impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP provinciale per l'attività R10 (recupero ambientale) ai sensi di quanto previsto dal DM 5/2/1998 s.m.i.;
- i rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l'iscrizione al RIP per lo svolgimento dell'attività R10, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d'uso finale dell'area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- il recupero mediante l'impiego dei rifiuti non pericolosi dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 s.m.i. per la singola tipologia autorizzata;
- il restante materiale, della quantità complessiva di 82.000 mc, destinato al recupero ambientale della cava dovrà essere costituito esclusivamente da:
 - aggregato recuperato che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche e requisiti del Regolamento "End of Waste" n.127 del 28/06/2024, per un quantitativo pari a 62.000 mc;
 - terreno vegetale (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestito in conformità ai requisiti del DPR 120/2017 s.m.i., per un quantitativo pari a 20.000 mc;
- i materiali destinati al ripristino dovranno essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

TENUTO CONTO che, prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare:

- istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga";
- Copia della polizza fideiussoria calcolata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, di Euro 196.800,00 (Centonovantaseimilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CPN S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

PRECISATO, a tal proposito, che la garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto (Garante) legittimato ed abilitato dalla BANCA D'ITALIA al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve includere specificatamente la seguente clausola *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza"*;
- deve permanere per l'intera durata degli obblighi assunti dal Contraente in forza della presente autorizzazione, ed è irrevocabile, incondizionata e di durata indeterminata;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

- deve includere, esplicitamente o implicitamente, la seguente clausola: *“Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario”*;

ATTESO che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.479/2010, nonché ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. c) della L.R. 54/83 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il ripristino dell'area di cava in oggetto, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta CPN S.r.l. – P.IVA 02147980664, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via Rocca Di Corno n. 49, al ripristino ambientale della cava in Località “Macchiola”, nel Comune di Barete (AQ), individuata al Catasto al Foglio n.24, Particelle catastali nn.19-23-72-133-143-176-177-178-502-504-506-508-510-512-514-516-518-520-522-524 nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata dell'attività di ripristino è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale da impiegare per il ripristino ambientale della cava di 192.000 mc;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- La potenzialità annua riferita all'operazione di recupero rifiuti R10, sarà pari a 44.000 t/anno per un quantitativo totale di 220.000 t di rifiuto non pericoloso Codice CER 170504 – terre e rocce da scavo conferito nei 5 anni;
- l'impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP per l'attività R10 presso l'Amministrazione Provinciale di competenza ai sensi di quanto previsto dal DM 5/2/1998 s.m.i., dandone contezza al Servizio regionale competente;

Si prescrive, a tal proposito, che:

- i rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l'iscrizione al RIP per lo svolgimento dell'attività R10, abbiano caratteristiche chimico-fisiche

- coerenti con la destinazione d'uso finale dell'area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- il recupero mediante l'impiego dei rifiuti non pericolosi sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 s.m.i. per la singola tipologia autorizzata;
 - il restante materiale, della quantità complessiva di 82.000 mc, destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da:
 - aggregato recuperato che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche e requisiti del Regolamento "End of Waste" n.127/2024, per un quantitativo pari a 62.000 mc;
 - terreno vegetale (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestito in conformità ai requisiti del DPR 120/2017 s.m.i., per un quantitativo pari a 20.000 mc;
 - i materiali destinati al ripristino siano compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della polizza fideiussoria di Euro 196.800,00 (Centonovantaseimilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CPN S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga*";
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- prima dell'avvio dell'attività di ripristino, una Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
 - collocare ai vertici dell'area di cava, i termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria in scala 1:500;

- perimetrare l'area sottoposta ad attività di ripristino ambientale con una recinzione stabile, provvista di avvisi e di idonea interdizione delle vie di accesso;
- sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione dei riferimenti autorizzativi relativi al provvedimento di ripristino della cava stessa.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- assicurare la stabilità dei versanti ed il riempimento uniforme su strati sovrapposti;
- provvedere al compattamento del materiale di riempimento (cfr. EG01 - Progetto di ripristino), al fine di evitare cedimenti, impaludamenti o gravi alterazioni della circolazione idrica sotterranea
- fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria, nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996;
- trasmettere annualmente al competente Servizio regionale copia dell'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/96 s.m.i.;

Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Per quanto riguarda il collaudo e lo svincolo dell'area di cava:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito dell'esito positivo del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dei controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Barete (AQ);
 - all'ARPA Abruzzo Distretto di L'Aquila;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
 - alla Ditta richiedente;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 255. Società Gasdotti Italia S.p.A.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. comprensiva di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto. Individuazione del soggetto competente a fini espropriativi.

Titolare: Società Gasdotti Italia S.p.A.

P.IVA/C.F.: 04513630964

Sede legale: via della Moscova n. 3 Milano

Sede impianto: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto autorizzato con A.U. n. 241. Capacità produttiva dell'impianto di 417,6 Smc/h. Metanodotto nel Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo:

- DPC025/207 del 26/06/2023, autorizzazione unica (A.U.) ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto;
- DPC025/144 dell'8/4/2025: aggiornamento dell'A.U. n. 241 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, nella quale sono indicati gli adempimenti e i passaggi procedurali svolti, inerenti all'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, e viene approvata una soluzione tecnica proposta da S.G.I. in base alla quale, a invarianza di tracciato, il metanodotto viene fornito di tubo di protezione che riduce a 2,5 m + 2,5 m la fascia di asservimento inizialmente prevista da 12,5 m + 12,5 m;



- DPC025/295 dell'11/7/2025: aggiornamento dell'A.U. n. 241 per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell'autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all'esercizio del solo impianto di produzione di biometano;
- DPC025/300 del 14/7/2025: presa d'atto della determinazione DPC025/295 dell'11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241, trasfusione delle disposizioni stabilite nelle già richiamate determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A., alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, voltura del titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico, come attestato dai provvedimenti summenzionati, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTA la nota di S.G.I. S.p.A. dell'1/8/2025, agli atti con prot. n. 0321634/25, con la quale il titolare della A.U. n. 255 ha richiesto di indicare l'ente al quale sono conferite le funzioni espropriative;

CONSIDERATO che la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dall'art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;"

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili e le opere di connessione a rete sono ricomprese nel territorio del comune di Lanciano e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Lanciano, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Lanciano, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;



4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 255 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società S.G.I. S.p.A. e al Comune di Lanciano, in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere, che ricadono interamente nel territorio del predetto comune;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it